

IN PRESA **DIRETTA**

Seminario Tecnico per le imprese che operano
in regime di Appalti Pubblici e Privati
Reverse charge, Split payment e fatturazione elettronica

Giovedì 4 giugno 2015

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA



R.ETE.
IMPRESE ITALIA

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

LOTTA ALL'EVASIONE A SPESE DEGLI ONESTI

Per colpire l'evasione IVA, lo si fa a spese degli imprenditori che, lavorando con gli enti pubblici, nell'edilizia, nell'impiantistica, nelle pulizie ed in alcuni comparti della distribuzione organizzata, vedono maturare crediti IVA talmente alti che non è possibile compensare.

Reverse charge e *split payment* impongono una procedura burocratica onerosa per il rimborso dei crediti IVA che legittimamente spettano alle imprese e con tempi d'attesa troppo lunghi.

NO FRENI ALLA RIPRESA

La **fatturazione elettronica** è stata introdotta proprio per combattere l'evasione dell'IVA e pertanto

- dal prossimo mese di marzo, con l'introduzione obbligatoria della **fatturazione elettronica** per tutte le operazioni con la P.A., **lo split payment va abrogato**
- la scelta di adottare la **fatturazione elettronica** tra imprese **deve escludere l'applicazione del reverse charge**

CHIEDIAMO A GOVERNO E PARLAMENTO DI INTERVENIRE SUBITO



Il Sole
24 ORE
05-FEB-2015

Elaborazione inviata al MISE dalla Confartigianato

Split payment - impatto sul sistema delle imprese fornitrici della PA

importi in milioni di euro - tasso su finanziamenti fino a 250.000 euro

variabile

| | |
|--|------------|
| Costo ritardato pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate | 155 |
| Costo mancata liquidità Iva ricevuta da PA | 55 |
| Costo burocratico imprese per gestire rimborsi | 21 |
| Costo totale imprese derivati da split-payment | 230 |
| <i>Incidenza costo imprese da split-payment su recupero evasione IVA (%)</i> | 23,3 |
| <i>Imprese interessate</i> | 188.000 |
| <i>Costo per impresa derivati da split-payment (euro)</i> | 1.224 |
| <i>Mancato pagamento di IVA da PA alle imprese</i> | 14.049 |
| <i>Iva su acquisti rimborsata da Agenzia delle entrate dopo 180 giorni</i> | 10.676 |
| <i>Tasso interesse su nuovi finanziamenti (%)</i> | 3,9 |

Elaborazione Ufficio Studi -Direzione Politiche fiscali Confartigianato su dati Mef, Banca d'Italia, Istat e RT L.Stabilità 2015

Petizione on-line per l'abolizione dello split di Confartigianato ANAEPA unitamente ad Ance, CNA costruzioni e Alleanza delle Cooperative Italiane

SPLIT PAYMENT

**NO ALLO SPLIT PAYMENT
FIRMA LA PETIZIONE**

**SPLIT PAYMENT:
A RISCHIO LA SOPRAVVIVENZA DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE**

Il 1° gennaio scorso è entrato in vigore il meccanismo dello split payment: le Pubbliche Amministrazioni dovranno versare l'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti.

La misura produce effetti gravissimi sulle imprese, incidendo sulla loro liquidità già fortemente pregiudicata dal fenomeno dei ritardati pagamenti della PA, mettendo a rischio la sopravvivenza delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici.

In sintesi, le imprese non ricevono più Iva dalla Pa, che la versa direttamente all'Erario, ma devono continuare a pagarla ai loro fornitori.

Al posto della liquidità, le imprese avranno in cassa solo crediti Iva.

La misura produrrà **effetti negativi a cascata su tutta la filiera**, innescando un circolo vizioso dalle conseguenze drammatiche su occupazione, investimenti e funzionamento dell'economia.

Perché le imprese rischiano di chiudere?

Confartigianato ANAEP, Ance, CNA costruzioni e Alleanza delle Cooperative Italiane
Lettera ai commissari europei di Affari economici e Mercato interno per esporre le ragioni che possono indurre a non concedere la deroga per l'applicazione dello split payment

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI



Roma, 13 febbraio 2015

desideriamo condividere con Lei la preoccupazione di migliaia di imprese del settore delle costruzioni che, in queste settimane, vedono la loro sopravvivenza fortemente messa a rischio dall'applicazione del meccanismo dello "Split Payment", rispetto al quale l'Italia ha presentato recentemente una domanda di deroga alla Direttiva I.V.A. ai Suoi uffici.

In una situazione già fortemente compromessa dall'inaccettabile fenomeno dei ritardati pagamenti della Pubblica Amministrazione e dalla stretta creditizia, infatti, il meccanismo entrato in vigore il 1° gennaio scorso sta rapidamente aggravando l'equilibrio finanziario delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici.


Elaborazione pubblicata su Corriere della Sera del 18/2/2015

Confartigianato

**La beffa delle tasse
versate allo Stato:
conto di 230 milioni**

L'effetto dello split payment

Impatto sul sistema delle imprese fornitrici della Pa



Importi in milioni di euro

d'Arco

ROMA L'obiettivo, sacrosanto, è combattere l'evasione fiscale. Il risultato rischia di essere meno sacro e meno santo: solo un altro guaio per le imprese che tirano avanti giorno dopo giorno sperando che la ripresa si materializzi per davvero. Il cosiddetto *split payment* è stato introdotto a dicembre scorso con l'ultima legge di Stabilità. Funziona così: quando un ufficio pubblico compra una scrivania, un computer o qualsiasi altra cosa, paga all'azienda solo il prezzo netto. L'Iva, invece, la versa direttamente allo Stato. Di fatto quei soldi non si spostano, evitando che tra un passaggio e l'altro finiscano per far perdere le loro tracce. E nella convinzione, largamente condivisa, che quella sull'Iva sia la madre di tutte le evasioni. Il punto è che quell'azienda che ha venduto la scrivania o il computer all'ufficio pubblico incassa un po' meno del previsto. E si deve accontentare di un credito Iva, che però gli sarà rimborsato solo dopo qualche mese. Il risultato? Nelle intenzioni del governo lo *split payment* (pagamento diviso) dovrebbe far recuperare un'evasione di quasi un miliardo di euro l'anno. Secondo l'analisi dell'ufficio studi di **Confartigianato**, però, ogni 4 euro di Iva recuperata si carica un euro di maggiori costi sulle imprese fornitrici della pubblica amministrazione. Come è possibile? Secondo lo studio, il meccanismo comporta maggiori costi per le imprese pari a 230 milioni di euro l'anno. Una zavorra terribile sulla ripresa che si compone di tre voci. La prima, la più grande, sono i 155 milioni di maggiori oneri finanziari connessi al credito che si genera in capo alle imprese e che sarà rimborsato dall'Agenzia delle entrate sei mesi dopo la


richiesta. Poi ci sono i 55 milioni legati alla mancata liquidità nel periodo che va dal precedente incasso dell'Iva al suo versamento. E infine altri 21 milioni di euro, come peso della burocrazia per le pratiche di rimborso. «Il fine – dice il segretario generale di **Confartigianato** **Cesare Fumagalli** – non giustifica i mezzi: per colpire l'evasione fiscale si fa cassa a spese degli imprenditori onesti. Senza contare che il meccanismo è inutile a fronte dell'obbligo di fatturazione elettronica che garantisce la tracciabilità delle operazioni tra le imprese e la pubblica amministrazione». Considerando che le aziende interessate da questo meccanismo sono poco meno di 200 mila, il maggior costo è stimato in 1.224 euro l'anno per ogni impresa. Una tassa nascosta per chi adesso fatica a trovare credito presso le banche: a novembre i prestiti alle imprese hanno fatto segnare un meno 2,4% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Quasi un colpo di grazia per chi non sente nelle vele il vento della ripresa: dicono le previsioni che tra questo e il prossimo anno l'Italia crescerà dello 0,9%, il ritmo più basso di tutta l'area Euro. Qualcosa sembrava potersi muovere. Dieci giorni fa una circolare dell'Agenzia delle entrate ha dato i primi chiarimenti sulla questione, cancellando le sanzioni per chi, in buona fede, aveva fatto piccoli errori in queste prime settimane di applicazione delle nuove regole. Ma nulla è cambiato per le aziende a credito Iva e per i tempi di rimborso. La tassa nascosta non si può nemmeno evadere.

Lorenzo Salvia
@lorenzosalvia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

- Comunicato stampa 21 aprile 2015:** «..riteniamo debba portare in tempi brevi al superamento dei metodi di riscossione dell'Iva quali lo "split payment" e il "reverse charge". Sistemi che stanno danneggiando irrimediabilmente i già deboli equilibri finanziari delle imprese...»
- Assemblea Confartigianato del 20 maggio 2015:** il Presidente di Confartigianato ha ribadito la necessità di superare split payment e reverse charge.
- Comunicato stampa del 22 maggio 2015:** Ue boccia reverse charge nella Grande distribuzione: «Segnale contro provvedimenti che colpiscono liquidità imprese»
- Proposta al Governo di riduzione delle sanzioni**

Il Reverse charge


E' un meccanismo di inversione contabile, per effetto del quale l'IVA è assolta dal cessionario soggetto passivo d'imposta




- La fattura è emessa dal cedente/prestatore senza addebito di IVA con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione della norma;
- la fattura è integrata dal cessionario/committente con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- La fattura è annotata dal cessionario/committente sia tra gli acquisti che tra le vendite

Eliminare o ridurre il rischio dell'evasione nell'ambito IVA:

- con l'inversione contabile, si evita che l'acquirente porti in detrazione il tributo che potrebbe non essere corrisposto all'Erario da parte del cedente;
- la doppia annotazione sui registri da parte del cessionario, consente la liquidazione del tributo senza che il cessionario ne rimanga inciso.



- Il reverse charge era già conosciuto nel nostro sistema fiscale (art. 17, c. 6, D.P.R. 633/72)
- Nel 2007 è stato introdotto il reverse charge nell'edilizia (solo subappalto): art. 17, c.6, lett. a, DPR 633/72
- La legge di stabilità per il 2015 ha istituito nuove fattispecie a cui è applicabile il reverse charge (articolo 1, c. 629, legge n. 190 del 23/12/2014)



- **Inserite nell'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/72, relativamente a:**


- pulizia negli edifici (lett. a-ter)
- Settore edile (lett. a, lett. a-ter)
- Settore energetico (lettere d-bis, d-ter, d-quater)
- Grande distribuzione organizzata (lett. d-quinquies)



Il 22 maggio 2015 la Commissione Europea ha bocciato la richiesta di deroga per l'applicazione del reverse charge alla grande distribuzione

- **Nell'articolo 74, c.7, D.P.R. 633/72 (bancali in legno recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo)**

Applicabilità alle operazioni **effettuate** dal 1° gennaio 2015



Prestazioni di servizi: pagamento del corrispettivo o, se anteriore, data fattura
Cessione di beni: consegna/spedizione beni o, se anteriore, data fattura



Reverse charge se l'operazione resa nel 2014 è fatturata nel 2015
IVA ordinaria se l'operazione è pagata nel 2015 ma fatturata nel 2014





~~Grande distribuzione: negata l'autorizzazione comunitaria~~




Durata limitata (4 anni): il reverse charge si applica fino al 2018 per il settore energetico (e la grande distribuzione, se U.E. avesse fornito autorizzazione)

Dal 1° gennaio 2015, il reverse charge si applica ai seguenti settori:







Riferimento alla classificazione ATECO 2007



Sono ricomprese nel reverse charge le
manutenzioni e le riparazioni




La nozione di «edificio» è contenuta nella risoluzione
ministeriale 46/E/98: in breve,
**costruzione coperta da un tetto, con mura che si elevano
dalle fondamenta al tetto**



Nessuna sanzione per i comportamenti adottati, ancorchè irregolari,
dal 1° gennaio 2015 fino alla data di emanazione della circolare

Definizione di «edificio»

a cui fanno riferimento le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento



R.M.
46/E/1998

qualsiasi **costruzione coperta** isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante **muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto**, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”


- Anche fabbricati civili, industriali, commerciali, artigianali, nonché le parti di essi (es.: locali, singoli appartamenti di un condominio)
- Esclusi terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini (a meno che non costituiscano parte integrante dell'edificio)
- Esclusi macchinari imbullonati e beni mobili di ogni tipo.

Il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi, cioè a:

- contratti di appalto/subappalto
- contratti di opera

Non deve trattarsi di «fornitura con posa in opera».

Prassi e Giurisprudenza hanno fornito nel tempo i criteri per distinguere tra appalto e fornitura con posa in opera:



L'elemento distintivo è rappresentato dalla volontà delle parti :

- se la volontà è quella di effettuare un "opus" (il fare prevale sul dare): contratto di appalto/subappalto o prestazione d'opera.
- se la volontà delle parti è di cedere un bene (dare prevale sul fare): contratto di cessione

Nell'incertezza redigere il contratto in forma scritta

Fare riferimento ai codici ATECO 2007 rientranti nel gruppo 81.2, considerando solo la **pulizia di beni in edifici**.

Non vi rientra la disinfestazione (anche se effettuata in edifici).

| | Codice ATECO 2007 | Descrizione e commenti |
|---------------------------|-------------------|--|
| Pulizia di edifici | 81.21.00 | Pulizia generale (non specializzata) di edifici |
| | 81.22.02 | Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali (<i>escluse le attività di pulizia di impianti e macchinari</i>) |

Sono esclusi i servizi di pulizia:

- nei confronti di **condomini o privati** (non soggetti passivi IVA)
- riconducibili ai seguenti codici Ateco:

81.22.01 Attività di sterilizzazione di attrezzature medico sanitarie;

81.29.91 Pulizia e lavaggio di aree pubbliche, rimozione di neve e ghiaccio;

81.29.10 Servizi di disinfestazione

81.29.99 Altre attività di pulizia nca (pulizia e manutenzione di piscine, treni, cisterne)

Il reverse charge si applica se il servizio di pulizia è reso nei confronti di **soggetti passivi IVA**.

Quindi:

- non si applica se la prestazione è resa a **soggetti privati** (non soggetti passivi IVA) o ad **enti non commerciali (ENC)** se svolgono attività istituzionale
- non si applica se la prestazione è resa a **Condomini** (va operata la **ritenuta d'acconto del 4%- art. 25-ter DPR 600/73**)


In tali casi la fattura è emessa con IVA ordinaria anche dopo l'1/1/2015



Come si fa a capire se la prestazione ad un ente è destinata all'ambito istituzionale o commerciale?

Lo deve comunicare l'ente (codice fiscale o partita IVA)

La nuova formulazione della lettera a), coordinata con la lettera a-ter), di nuova introduzione, nell'articolo 17, c.6, DPR 633, comporta:



l'estensione reverse charge a contratti di appalto (non solo subappalto) relativi ad alcune prestazioni di servizi rese nel settore edile (demolizione, installazione impianti, completamento di edifici)

Art. 17,
c.6
DPR 633/72

- a) alle prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori; (..)
- a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

Fare riferimento ai codici ATECO 2007 rientranti nel gruppo 43.1

Sono soggette a reverse charge (appalto/subappalto/contratto d'opera):

| | Codice ATECO 2007 | Descrizione e commenti |
|--|-------------------|---|
| Prestazione di demolizione di edifici | 43.11.00 | Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture <i>(con esclusione della demolizione di altre strutture diverse dagli edifici)</i> |

Sono escluse dal nuovo r.c. le prestazioni riconducibili ai codici:

- 43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
- 43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
- 43.11.00 demolizione relativa a strutture diverse da edifici



In tali casi si applica il r.c. di cui alla lett. a), in presenza di subappalto nei confronti di appaltatore con attività riconducibile a sez. F



Fare riferimento ai codici ATECO 2007 rientranti nel gruppo 43.2 (comprese le manutenzioni e riparazioni ove previste dal relativo codice ATECO)

Sono soggette a reverse charge (appalto/subappalto/contratto d'opera):

| | Codice ATECO 2007 | Descrizione e commenti |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| Installazione di impianti in edifici | 43.21.01 | Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) |
| | 43.21.02 | Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) |
| | 43.22.01 | Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione |
| | 43.22.02 | Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) |
| | 43.22.03 | Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione) |
| | 43.29.01 | Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili |
| | 43.29.02 | Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni |
| | 43.29.09 | Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (<i>limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici</i>) |



Se le prestazioni sono relative a strutture **diverse da edifici**, si applica il r.c. di cui alla lett. a), in presenza di subappalto nei confronti di appaltatore con attività riconducibile a sez. F

Sono escluse dal nuovo r.c. le prestazioni riconducibili ai codici:

- 43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione di piste degli aeroporti. **Non fa riferimento ad edifici**
- 43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione). **La piscina non può essere considerata un edificio o parte di esso (a meno che non sia integrata nell'edificio)**
- 43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione). **Il giardino non può essere considerato un edificio o parte di esso (a meno che non sia integrato nell'edificio) .**



In tali casi si applica il r.c. di cui alla lett. a), in presenza di subappalto nei confronti di appaltatore con attività riconducibile a sez. F

Fare riferimento ai codici ATECO 2007 rientranti nel gruppo 43.3 (comprese le riparazioni)

Sono soggette a reverse charge (appalto/subappalto/contratto d'opera) :

| | Codice ATECO 2007 | Descrizione e commenti |
|--------------------------|-------------------|--|
| Completamento di edifici | 43.31.00 | Intonacatura e stuccatura |
| | 43.32.01 | Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate |
| | 43.32.02 | Posa in opera di infissi, arredi , controsoffitti, pareti mobili e simili |
| | 43.33.00 | Rivestimento di pavimenti e di muri |
| | 43.34.00 | Tinteggiatura e posa in opera di vetri |
| | 43.39.01 | Attività non specializzate di lavori edili – muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici) |
| | 43.39.09 | Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. |


Gli **arredi** sono esclusi dal reverse charge



Se le prestazioni sono relative a strutture **diverse da edifici**, si applica il r.c. di cui alla lett. a), in presenza di subappalto nei confronti di appaltatore con attività riconducibile a sez. F


Il reverse charge di cui alla lett. a) continua ad applicarsi:

- alle attività di cui alla lettera a-ter) **non effettuate su edifici**, in presenza di **subappalto** nei confronti di un **appaltatore rientrante nel settore F**;
- **solo alle ipotesi di subappalto** relativamente alle **altre attività** (diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento di edifici) **rientranti nel settore F, quali:**



- attività di costruzione degli edifici (gruppo 41.2, sezione F),
- costruzioni di strade e ferrovie (gruppo 42.1, sezione F),
- costruzione di opere di pubblica utilità (gruppo 42.2, sezione F)
- costruzioni di altre opere di ingegneria civile (gruppo 42.9, sezione F)
- preparazione del cantiere edile (classe 43.12 sezione F)
- trivellazione e perforazione (classe 43.13 sezione F)
- altri lavori specializzati di costruzione (gruppo 43.9, sezione F): si tratta ad es. della costruzione di tetti, installazione di grondaie, lavori di impermeabilizzazione... (codici ATECO 2007: 43.91.00, 43.99.01, 43.99.02, 43.99.09)


Se l'unico contratto prevede una pluralità di prestazioni in parte soggette a reverse charge ed in parte soggette ad IVA con modalità ordinaria:



occorre «spacchettare» le fatture e differenziare gli imponibili

Regola base

Tuttavia, in presenza di contratto di appalto unico, avente ad oggetto la costruzione di un nuovo edificio o interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia (lett. c, d, art. 3, DPR 380/01):



assoggettare l'intero corrispettivo ad IVA con modalità ordinarie

Semplificazione




Fornitore di servizi in r.c.:

- emette fattura senza IVA
- con l'indicazione «inversione contabile»
- eventuale indicazione della norma (es.: articolo 17, comma 6, lett.a-ter, DPR 633/72)
- Le fatture in r.c. sono esenti da imposta di bollo (alternatività: sono riferite a prestazioni soggette ad IVA, anche se assolta con il r.c.)

Cessionario/committente soggetto passivo IVA:

- Integra la fattura ricevuta, con l'indicazione dell'aliquota (4%, 10%, 22%) e della relativa imposta
- Registra la fattura tra gli acquisti e tra le vendite indicando separatamente imponibile e IVA
- L'IVA è versata all'Erario tramite la liquidazione periodica del cessionario, che in generale non rimane inciso dal tributo per effetto della doppia registrazione


Le prestazioni rese dai consorziati al consorzio (con rilevanza esterna) **assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio a terzi** (in analogia art. 3, c.3, DPR 633/72, per il mandato senza rappresentanza) **(interpretazione innovativa rispetto alla circ. 37/E/2006)**



In tal modo si evita un credito strutturale IVA in capo ai Consorzi: il consorzio emette fattura in r.c.; riceve dai consorziati fatture in r.c.

Per tutte le nuove fattispecie di reverse charge è possibile richiedere il **rimborso dell'eccedenza detraibile**:

- in base a dichiarazione annuale (art. 30, c.3, lett. a, DPR 633/72)
- in base a periodi inferiori all'anno (art. 38-bis, c.2, DPR 622/72)



Il decreto legislativo 175 del 21/11/2014 ha introdotto delle semplificazioni:

- **per i rimborsi fino a 15.000 euro non serve alcun adempimento**: serve solo presentazione dichiarazione annuale o istanza di rimborso infrannuale (la soglia precedente era di euro 5.164,57).
- **per i rimborsi sopra i 15.000 euro richiesti da soggetti che non configurano ipotesi di rischio**:
 - non serve alcuna garanzia nel caso di dichiarazione o istanza con visto di conformità
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti alcune condizioni soggettive
- **Per i rimborsi sopra i 15.000 euro richiesti da soggetti in «ipotesi di rischio»** (es.: impresa nuova, cessazione attività, etc.):
 - prestazione della garanzia (cauzione in titoli di stato o polizza fideiussoria).

L'articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. 471/97 ha previsto un regime sanzionatorio specifico per le violazioni in materia di reverse charge

obiettivo

modulare le relative sanzioni all'effettiva evasione del tributo prevedendo

- una sanzione base dal 100 al 200% dell'imposta, con un minimo di 258 euro;
- una riduzione della sanzione base al 3%, con un minimo di 258 euro nell'ipotesi in cui l'imposta sia stata comunque assolta, seppure in modo irregolare.
- solidarietà nel pagamento delle sanzioni.



Nessuna sanzione per i comportamenti adottati, ancorchè irregolari, dal 1° gennaio 2015 fino alla data di emanazione della circolare



La Confederazione ha proposto una riduzione delle sanzioni e l'introduzione di un tetto massimo alla sanzione.

1. **Prestazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento edifici:** per l'individuazione delle attività occorre fare riferimento unicamente ai codici ATECO 2007. Occorre avere riguardo all'attività effettivamente esercitata anche se la stessa non è stata dichiarata all'Agenzia delle entrate ai fini IVA (Ris. 172/E/2007)
2. **Prestazioni di manutenzione e riparazione su impianti:** sono da ricomprendere nel nuovo r.c.
3. **Sostituzione di una caldaia:** in assenza di un contratto scritto, ci sono elementi per ritenere che l'operazione costituisca una mera cessione se la posa in opera non richiede particolari accorgimenti, ma solo la sostituzione del bene rimosso con altro analogo (no reverse charge). Altrimenti, se oltre alla fornitura del bene, l'impianto deve essere messo a punto e controllato, si realizza una prestazione di servizi (quindi, se effettuate v/soggetti passivi su edifici, si applica il r.c.)
4. **Pulizia caldaie/controllo fumi:** é una manutenzione obbligatoria (RM 15/E/2013). Se effettuate v/soggetti passivi su edifici, si applica il r.c.
5. **Prestazioni in garanzia su caldaie fatturate alla casa madre:** ricorrendo le condizioni generali per il r.c., rientrano tra le prestazioni soggette

6. **Riparazione della copertura dell'edificio:** il codice 43.91.00 (costruzione del tetto) è escluso dal reverse charge; si ritiene che ricomprensca anche la riparazione (come risulta dalla descrizione della divisione 43).
7. **Produzione e posa in opera di infissi:** l'attività di produzione infissi in legno rientra nel codice ATECO 16.23.10 (non rientra quindi nei codici del gruppo 43.3). Non rientra nel r.c. (salvo il caso in cui il soggetto effettui la sola posa in opera di infissi acquistati da terzi).
8. **Prestazioni di pulizia effettuate in base ad un unico contratto, relative sia ai locali posti nell'edificio, sia al cortile/parcheggio esterno:** occorre individuare i corrispettivi soggetti a r.c. e quelli soggetti ad IVA normale. E' opportuno integrare il contratto con l'indicazione degli specifici corrispettivi.
9. **Diritti fissi di chiamata:** si ritiene che il diritto di chiamata costituisca intervento di manutenzione (con applicazione, dove previsto, del r.c.)

10. Impresa che effettua l'intonacatura nell'ambito di un unico contratto di appalto di costruzione dell'edificio (codice ATECO 41.20.00): si applica l'IVA con modalità ordinarie.

semplificazione

11. Impresa che effettua con un unico contratto di appalto un'attività complessa di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (lett. c, d, dell'art. 3, DPR 380/01): per ragioni di semplificazione, la prestazione è fatturata con IVA.

Esempio: unico contratto di appalto consistente nel restauro edilizio (lett. c, art. 3, DPR 380/01) in cui si realizza anche l'installazione impianto elettrico: l'IVA è applicata con modalità ordinaria su tutto il corrispettivo, senza «spacchettare» le singole prestazioni.

12. Impresa con codice 41.20.00 (costruzione edifici), che effettua la sola intonacatura riconducibile al codice 43.31.00: la sola intonacatura va fatturata in r.c. se resa nei confronti di un qualunque committente soggetto passivo IVA (Attenzione: impresa deve richiedere un nuovo codice attività - se tali operazioni sono sistematiche - presentando il relativo modello di variazione dati IVA – RM 172/E/2007; circ. 14/E/2015)

Edificio

13. **Edificio:** la definizione è contenuta nella ris. 46/E/1998 (non sono «edificio» le piscine, i giardini, i parcheggi, a meno che non siano parte integrante dell'edificio). Non applicabile il concetto di «pertinenza». La piscina nel seminterrato ovvero sul lastrico solare, come pure il giardino sul lastrico, sono parti integranti dell'edificio.
14. **Installazioni di impianti fotovoltaici, su tetti o su terreni:** l'installazione di impianti fotovoltaici sul tetto dell'edificio rientra nel r.c. (codice 43.21.01). Quelli realizzati su terreni sono al di fuori del r.c. di cui alla lett. a-ter), in quanto non relativi ad edifici.
15. **Pavimentazione esterna:** nella definizione di edificio non rientra la pavimentazione esterna (esempio piazzola sosta auto). Si ritiene, invece, che vi rientrino i marciapiedi che costeggiano il perimetro dell'edificio.
16. **Recinzioni:** le recinzioni, ancorchè pertinenti all'edificio, non fanno parte del medesimo.

Edificio

17. **Impianto elettrico installato all'interno di un box:** si ritiene che il box (solo appoggiato al terreno per attività di carattere temporaneo: esempio, utilizzo dello stesso a servizio di un cantiere) non abbia i requisiti dell'edificio (mancano i muri che si elevano dalle fondamenta al tetto). Non rientra nel r.c.
18. **Installazione/manutenzione impianto su una cabina elettrica:** si ritiene che abbia i requisiti dell'edificio. Soggetta al r.c.
19. **Impianto illuminazione del giardino:** non rientra nel r.c., in quanto il giardino non costituisce «edificio», ancorché pertinente al medesimo.
20. **Installazione di antenna sul tetto dell'edificio:** l'attività rientra nel codice ATECO 43.21.02. Se la prestazione di installazione dell'antenna è eseguita sul tetto dell'edificio, è soggetta a r.c. (sempreché resa nei confronti di un soggetto passivo). Se, al contrario, l'antenna è installata su un di traliccio collocato in un terreno adiacente all'edificio (ancorché pertinenziale all'edificio stesso), non rientra nel r.c.

Impianti posizionati in parte esternamente all'edificio ed in parte all'interno del medesimo, ma sempre relativi e funzionali all'edificio stesso:

Si ritiene che debba essere valorizzata l'unicità dell'impianto che complessivamente serve l'edificio, anche se parti di esso sono posizionate all'esterno per necessità tecniche o logistiche.

Esempio:

21. **Impianto video sorveglianza perimetrale, gestito da centralina posta all'interno dell'edificio:** si ritiene che l'impianto sia relativo all'edificio, in quanto la centralina è collocata all'interno, e alcuni elementi (es. telecamera) sono necessariamente collocati all'esterno del medesimo per motivi tecnici. Stesse considerazioni per un impianto citofonico.
22. **Impianto di climatizzazione, con motore esterno collegato agli split all'interno dell'edificio:** si ritiene che l'impianto sia unico a servizio dell'edificio, anche se una parte (motore) è posta all'esterno per necessità logistiche (es.: dimensioni).

23. tubature interrimate esterne all'edificio (esempio: tubature idrauliche interrimate che collegano l'impianto idraulico di un edificio alla rete fognaria ovvero al contatore dove addurre l'acqua). se l'impianto è considerato nel suo complesso, si ritengono relative all'edificio le tubazioni esterne che collegano l'impianto posto all'interno dell'edificio alla rete fognaria (o ad una cisterna, o pozzo artesiano, etc.).
24. **Impianto antincendio di un edificio:** Si ritiene che l'installazione, manutenzione e riparazione di un impianto di segnalazione antincendio (cod. ATECO 43.21.02) e di spegnimento antincendio (cod. ATECO 43.22.03) sia soggetto a reverse charge. E' necessario verificare cosa si intende per "impianto" antincendio (determinate attrezzature, pur finalizzate allo spegnimento, non necessitano di un collegamento alla rete elettrica/elettronica o idrica, come gli estintori). Esempi:
- a) **Manutenzione e riparazione degli estintori:** si ritiene che gli estintori, pur essendo finalizzati allo spegnimento dell'incendio, non costituiscono un vero e proprio "impianto": la manutenzione/riparazione degli estintori dovrebbe essere esclusa dal reverse charge.

Edificio

- b) **Interventi di installazione, manutenzione e riparazione su tubazioni esterne all'edificio (ad esempio, tubazioni interrate, che collegano l'impianto ad apposite vasche o alla rete idrica):** considerando l'unicità dell'impianto (di spegnimento o segnalazione incendio relativo all'edificio), la prestazione sulla tubazione esterna, necessaria e funzionale all'impianto stesso in quanto ne consente il collegamento alla rete idrica o ad apposite vasche), rientra nel reverse charge se resa ad un committente soggetto passivo IVA.
- c) **Interventi di installazione, riparazione o manutenzione su apparecchiature relative agli impianti di spegnimento (es.: idranti, naspi):** se tali apparecchiature fanno parte integrante dell'impianto di spegnimento o segnalazione incendio, anche la relativa installazione, manutenzione e riparazione è soggetta a reverse charge (se resa ad un committente soggetto passivo IVA).
- d) **Posa in opera di una porta tagliafuoco:** la porta tagliafuoco risponde ad esigenze di sicurezza per limitare la diffusione di un incendio, ma non rientra né in un impianto di "segnalazione" d'incendio né di "spegnimento" del medesimo; pertanto, l'installazione di una porta tagliafuoco (che deve comunque rispondere a determinati requisiti previsti dalla legge), va trattata, ai fini del r.c., come un qualunque infisso.


25. **Prestazioni rese ad associazioni ex L. 398/91:** l'IVA è determinata in modo forfetario, con esonero della registrazione delle fatture di acquisto (vanno solo conservate). In tal caso, mancando la doppia annotazione, il r.c. non può funzionare. E' quindi esclusa l'applicazione del r.c.
26. **Prestazioni rese ad un soggetto minimo/forfetario:** il committente integra la fattura e diviene debitore d'imposta; deve corrispondere l'imposta non potendo esercitare il diritto a detrazione.
27. **Prestazioni rese da un soggetto minimo/forfetario:** il r.c. non è applicabile; la fattura è emessa senza addebito di IVA, con l'indicazione «operazione in franchigia da IVA».

Reverse ed enti pubblici o ENC

28. **Prestazione di pulizia/demolizione/installazione impianti resa nei confronti di un ente pubblico non soggetto passivo IVA:** anche se l'operazione rientra «potenzialmente» nel r.c. da un punto di vista oggettivo, mancano i requisiti «soggettivi». Il committente non è debitore d'imposta, di conseguenza si applica lo split payment (IVA esposta in fattura, ma versata dal committente)
29. **Ente non commerciale che acquista servizi promiscui:** se un ENC acquista una prestazione di servizi destinata in parte all'attività commerciale, in parte all'attività istituzionale, ai fini della individuazione della base imponibile soggetta a r.c. da quella non soggetta a r.c., occorre fare riferimento a criteri oggettivi. Esempio metri quadri nel caso di pulizia di edifici.

Lo Split payment


E' un meccanismo di scissione dell'IVA che riguarda le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di P.A. non debentrici d'imposta



- Il fornitore riceve il corrispettivo al netto dell'IVA
- l'IVA è versata all'Erario direttamente dalla P.A.

Eliminare o ridurre l'evasione nell'ambito IVA:

- il versamento dell'IVA è effettuato da un soggetto «con maggiore affidabilità fiscale»
- Il fornitore è «allontanato» dal pericolo di non versare l'imposta




- ❑ La legge di stabilità per il 2015 ha istituito il nuovo articolo 17-ter D.P.R. n. 633/72 (articolo 1, c. 629, lett. b,, legge n. 190 del 23/12/2014)
- ❑ Decreto ministero economia e finanze del 23 gennaio 2015: disposizioni attuative per il versamento dell'IVA da parte della P.A.
- ❑ Circolare Agenzia Entrate n. 1/E del 9/2/2015: primi chiarimenti sull'ambito soggettivo e inapplicabilità sanzioni per il primo periodo di applicazione della norma
- ❑ Risposte fornite dall'Agenzia alla stampa specializzata (Telefisco del 29/1/2015, Circ. 6/E del 19/2/2015): esclusione dei professionisti
- ❑ Circolare Agenzia Entrate n. 15/E del 13/4/2015: ulteriori chiarimenti sullo split payment


Applicabilità alle operazioni per le quali è emessa fattura dal

1° gennaio 2015

(comunicato stampa MEF n. 7 del 9/1/2015; art. 9 D.M. 23/1/2015)



Non si applica alle fatture emesse entro il 31 dicembre 2014



Richiesta l'autorizzazione comunitaria, ma nella legge è prevista l'immediata applicabilità.

In caso di diniego dell'autorizzazione CEE, scattano aumenti su accise entro il 30/6/2015

Si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nei confronti della P.A.

- **esclusi i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta (a titolo di imposta e di acconto):** art. 17-ter, c.2. D.P.R. 633/72; Circ. 6/E/2015
- **escluse operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono evidenza dell'IVA in fattura** (regime del margine, regime forfetario L. 398/91)



- **Tutti gli acquisti documentati da fattura effettuati da P.A. (sia nella veste istituzionale che nell'esercizio di attività d'impresa)**



Nella circ. 15/E/2015 è stato precisato che sono esclusi dallo s.p. le seguenti prestazioni/cessioni:

- Operazioni nelle quali la P.A. non effettua alcun pagamento di corrispettivo al fornitore (es.: servizi di riscossione delle entrate);
- Acquisti per i quali l'ente è debitore d'imposta ai fini IVA (acquisti in r.c. effettuati dalla P.A. nella sfera commerciale)
- Prestazioni rese da lavoratori autonomi assoggettate a ritenuta (a titolo di acconto o di imposta): è la P.A. che deve operare la ritenuta (non vi rientrano i casi in cui la ritenuta è operata, ad esempio, dalla banca del prestatore)
- Operazioni per le quali il cedente/prestatore applica regime speciale: vi rientra il regime monofase ex art. 74 DPR 633/72, regime del margine, regime speciale agenzie di viaggio, agricoltura (art. 34 e 34-bis, DPR 633/72), forfetario ex L. 398/91, intrattenimento e spettacoli viaggianti

- Si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei seguenti enti pubblici:
 - Stato,
 - organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica,
 - enti pubblici territoriali (regioni, comuni, etc.) e consorzi tra essi costituiti,
 - camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
 - istituti universitari,
 - aziende sanitarie locali,
 - enti ospedalieri,
 - enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
 - enti pubblici di assistenza e beneficenza
 - enti di previdenza
- I cessionari non devono essere debitori d'imposta (le operazioni non devono essere assoggettate al reverse charge)

SOGGETTI P.A. DESTINATARI DELLO SPLIT PAYMENT

| | |
|---|--|
| Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica | Comprese istituzioni scolastiche, istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). |
| enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti, Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni | enti pubblici costituiti per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni o di servizi comunali in un determinato territorio, i quali, pertanto, in relazione ad essi, si sostituiscono agli stessi Comuni associati. |
| Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.). | unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, |
| istituti universitari | |
| aziende sanitarie locali | Compresi enti pubblici che si sostituiscono integralmente alle aziende sanitarie locali e agli enti ospedalieri nell'approvvigionamento di beni e servizi destinati all'attività di questi, svolgendo tale funzione esclusivamente per loro conto. |
| enti ospedalieri | esclusi gli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato |
| enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.); | |
| enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza: IPAB) e ASP (Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona); | |
| enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza). | |

Circ. 1/E/2015

SOGGETTI ESCLUSI DALLO SPLIT PAYMENT

gli enti previdenziali privati o privatizzati;

le aziende speciali (incluse quelle delle CCIAA);

gli enti pubblici economici, che operano con un'organizzazione imprenditoriale di tipo privatistico nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi, ancorchè nell'interesse della collettività;

gli Ordini Professionali;

Enti ed istituti di ricerca;

Agenzia fiscali;

Autorità amministrative indipendenti (es.: AGCOM);

ARPA (Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente);

Automobil Club provinciali;

ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni)

Agenzia per L'Italia Digitale (AgID);

INAIL

ISPO (Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica);

Banca d'Italia

CONI

Circ. 1/E/2015 e 15/E/2015

Procedura semplificata

Nella circolare n. 1/E/2015 l'Agenzia suggerisce la seguente procedura per individuare se l'ente è destinatario dello split payment:

- consultare l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), alla pagina <http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php>
- verificare nell'anagrafica dell'IPA la categoria di appartenenza e i riferimenti dell'ente pubblico acquirente.

L'Agenzia:

- individua, a titolo esemplificativo, gli enti pubblici appartenenti alle categorie IPA (consultare circolare n. 1/E/2015; v. slide successiva);
- suggerisce la presentazione interpello in caso di dubbio (circ. 15/E/2015).

Principio generale

per i fornitori è sufficiente attenersi alle indicazioni ricevute dall'ente committente/cessionario (circ. 15/E/2015). Nessuna sanzione applicabile se l'imposta versata (ancorchè in modo irregolare)

Schema esemplificativo PA soggette a split payment contenuto nella Circ. 1/E/2015

| Categorie IPA | Cod. IPA |
|--|----------|
| Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Policlinici e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pubblici | L8 |
| Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona | L34 |
| Aziende sanitarie locali | L7 |
| Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Unioni Regionali | L35 |
| Città metropolitane | L45 |
| Comuni e loro Consorzi e Associazioni | L6 |
| Comunita' Montane e loro Consorzi e Associazioni | L12 |
| Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e Militare per la Tutela dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica | C11 |
| Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado | L33 |
| Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM | L43 |
| Organi Costituzionali e di Rilievo Costituzionale | C2 |
| Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Avvocatura dello Stato | C1 |
| Province e loro Consorzi e Associazioni | L5 |
| Regioni, Province Autonome e loro Consorzi e Associazioni | L4 |
| Unioni di Comuni e loro Consorzi e Associazioni | L18 |
| Universita' e Istituti di Istruzione Universitaria Pubblici | L17 |

Esempio: prestazione di servizi nei confronti di un ente con C.F. 93450060723.



Come si fa a sapere se deve essere applicato lo split payment?

- consultare l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA), alla pagina <http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php>
- Cliccare sul link «ricerca avanzata» e successivamente «ricerca per codice fiscale»
- Digitare il codice fiscale dell'ente 93450060723.
- Cliccare sulla «denominazione dell'ente» e leggere i relativi «riferimenti». In corrispondenza della «categoria» appare «istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado»
- Poiché tale categoria rientra tra quelle elencate dall'Agenzia e contraddistinta dal codice L33, l'istituto rientra tra gli enti pubblici soggetti allo split payment



1. Indice IPA

2. ricerca avanzata

3. ricerca per C.F.

4. Dopo aver digitato il C.F.,
leggere i riferimenti dell'ente

5. Nella «categoria»,
appare....

6. ... «Istituti di istruzione
Statale di ogni ordine e grado»

The screenshot shows the website www.indicepa.gov.it with the search results for the entity "CENTRO ISTRUZIONE ADULTI 1 SAN NICOLA BARI". The page includes a navigation menu with options like "RICERCA AVANZATA", "GLOSSARIO", and "DOMANDE FREQUENTI". The search results are displayed in a table-like format with the following details:

| | |
|--|--|
| RIFERIMENTI DELL'ENTE | |
| CENTRO ISTRUZIONE ADULTI 1 SAN NICOLA BARI | |
| Indirizzo Postale: | Largo Urbano li - 70122 Bari (BA) vedi mappa |
| Responsabile: | Dirigente Scolastico Luigi Giulio Domenico Piliero |
| Sito istituzionale: | |
| Indirizzi e-mail: | BAMM29700R@PEC.ISTRUZIONE.IT |
| Elenco completo di tutte le PEC dell'Ente: visualizza | |
| Tipologia: | Pubbliche Amministrazioni |
| Categoria: | Istituti di Istruzione Statale di Ogni Ordine e Grado |
| Data accreditamento all'IPA: | 03/11/2014 |
| Codice Fiscale: | 93450060723 |
| Elenco completo di tutti i Codici Fiscali dell'Ente: visualizza | |
| Codice IPA: | cpiaba |
| Acronimo: | istsc_BAMM29700R |
| Referente: | Luigi Giulio Domenico Piliero |
| Le informazioni pubblicate sono state aggiornate dall'Ente in data 24/11/2014 | |

At the bottom of the page, there are sections for "TIPOLOGIA INFORMAZIONI" and "Elenco degli uffici dipendenti".

I fornitori che operano in split payment devono:

- emettere la fattura con l'annotazione «scissione dei pagamenti»
- l'IVA indicata nella fattura non deve essere computata come IVA a debito (non partecipa alla liquidazione periodica del tributo)

Quindi:

nella fattura è indicato:

imponibile

imposta


«scissione dei pagamenti»

- ❑ Iva esigibile **al momento del pagamento del corrispettivo** (salvo opzione P.A. per anticipare esigibilità al momento della ricezione della fattura)

- ❑ dalla data di esigibilità scatta l'obbligo del versamento dell'IVA da parte della P.A.:
 - entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è esigibile
 - senza compensazione
 - con un apposito codice tributo (R.M. n. 15/E del 12/2/2015)
 - modalità (a seconda della tipologia di c/c dell'ente): F24 enti pubblici, F24, direttamente all'entrata del bilancio dello Stato

- ❑ Se la P.A. ha effettuato acquisti nell'esercizio di attività commerciali ed è soggetto passivo IVA, l'imposta relativa all'operazione soggetta a split partecipa alla liquidazione periodica del mese/trimestre in cui si verifica esigibilità

Lo split payment si applica se la P.A. «non è debitore d'imposta», cioè:



se le cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute non sono assoggettate al reverse charge.

Se la P.A. riceve operazioni assoggettate a reverse charge si applicano le regole ordinarie IVA (art. 7 D.M. 23/1/2015).

Esempio n.1 :


- Installatore impianti esegue prestazione in un edificio P.A. (prestazione soggetta a r.c.)
- P.A. agisce nell'ambito commerciale
- poiché la PA è in tal caso soggetto passivo IVA, la prestazione è soggetta a r.c.: la P.A. diventa debitore d'imposta.
- Di conseguenza, non si applica lo split payment ai sensi dell'art. 17-ter
- si applica il reverse charge art. 17, c.6, lett. a-ter, DPR 633/72
- Il fornitore emette fattura senza IVA; P.A. integra la fattura e la registra tra gli acquisti e le vendite.



Come si fa a capire se la prestazione ad un ente è destinata all'ambito istituzionale o commerciale?

Lo deve comunicare l'ente (codice fiscale o partita IVA)

Lo split payment si applica se la P.A. «non è debitore d'imposta», cioè:



se le cessioni di beni e prestazioni di servizi ricevute non sono assoggettate al reverse charge.

Se la P.A. riceve operazioni assoggettate a reverse charge si applicano le regole ordinarie IVA (art. 7 D.M. 23/1/2015).

Esempio n. 2:

- Installatore impianti esegue prestazione in un edificio comunale (prestazione soggetta a r.c.)
- P.A. agisce nell'ambito istituzionale
- poiché la PA non è in tal caso soggetto passivo IVA, la prestazione non è soggetta a r.c.: la P.A. non diventa debitore d'imposta
- Di conseguenza, si applica lo split payment ai sensi dell'art. 17-ter
- il fornitore emette fattura con IVA e con indicazione «scissione dei pagamenti»; P.A. riceve la fattura, liquida al fornitore il corrispettivo al netto dell'IVA e provvede a versare l'imposta.

Lo split payment aumenta le situazioni di rimborso IVA. Di conseguenza, il legislatore ha previsto che:

- il fornitore che effettua operazioni in split payment rientra tra le categorie di contribuenti con rimborso IVA eseguito in via prioritaria (art. 1, c. 630, legge 190/2014);
- Rimborso in via prioritaria entro il limite dell'IVA applicata alle operazioni in split payment (art. 8 D.M. 23/1/2015)

D.M.
20/2/2015


Semplifica le condizioni richieste per accedere rimborso in via prioritaria, che diventano:

- credito > 2582,28 €
- svolgere attività con aliquota media sugli acquisti > di quella sulle vendite

Eliminate condizioni
art. 2 DM 22/3/2007:

- l'esercizio attività da almeno tre anni
- eccedenza detraibile a rimborso \geq 10.000 € (3000 € trimestrale)
- eccedenza detraibile \geq 10% IVA acquisti

I Consorzi che operano con PA ed applicano split payment maturano ingenti crediti IVA.



Occorre una soluzione legislativa affinché nel caso in cui il consorzio applichi lo split payment, i consorziati possano fatturare al consorzio senza applicazione del tributo.

Per effetto dell'incertezza normativa:

non sanzionabilità delle violazioni commesse dall'1/1/2015 all'8/2/2015

Nella circ. 1/E/2015, sono evidenziate alcune fattispecie che potrebbero essersi verificate, per effetto dell'incertezza normativa:

Fattura emessa prima dell'8/2/2015 senza annotazione «split payment» con IVA pagata al fornitore e liquidata in modo ordinario

Non occorre effettuare rettifiche di fatturazione

Fattura emessa prima dell'8/2/2015 con erronea annotazione «scissione dei pagamenti»

- Il fornitore corregge fattura, esercitando rivalsa nei confronti P.A.
- P.A. paga IVA al fornitore
- Fornitore liquida IVA nei modi ordinari

Per effetto dell'incertezza normativa:

Con circolare n. 15/E/2015 è stata di fatto prorogata la non sanzionabilità delle violazioni commesse fino al 13 aprile 2015 (semprechè l'IVA sia stata comunque assolta)

Regolarizzazione fatture

Nella circolare n. 15/E/2015 è prevista la possibilità di emissione di note di variazione (anche nei casi diversi dall'art. 26 DPR 633/72)

Nostra
proposta
accolta

Prestazione/cessione soggetta a split payment, con fattura erroneamente emessa senza annotazione «scissione dei pagamenti» ed IVA non corrisposta dalla P.A.:

se il fornitore non ha indicato sulla fattura «scissione dei pagamenti» e la P.A. non corrisponde l'IVA al medesimo, il fornitore potrà regolarizzare il comportamento emettendo nota di variazione ex art. 26, c.2, DPR 633/72 ed una nuova fattura con l'annotazione «scissione dei pagamenti»; la P.A. liquida l'IVA all'Erario secondo le regole dello split.

Soggetti PA

- **Elenco dei soggetti PA che applicano lo split payment:** le PA che applicano lo split payment sono state individuate con la circolare n. 1/E/2015. Tali soggetti non necessariamente coincidono con le PA nei cui confronti è obbligatoria la fatturazione elettronica.
- **Certezza dell'ambito soggettivo di applicazione:** l'elenco delle PA soggette a split payment, contenuto nella circ. 1/E/2015 non è esaustivo. Per il fornitore è sufficiente attenersi alle indicazioni ricevute dall'ente (nessuna sanzione se l'IVA risulta comunque versata)

- **Operazioni documentate da fattura semplificata (art. 21-bis DPR 633/72):** non rientrano nelle prestazioni/cessioni soggette a split payment (circ. 15/E/2015). Sono altresì escluse quelle documentate da scontrini/ricevute fiscali o altra certificazione sostitutiva (CM 1/E/2015).
- **Operazioni documentate da fattura emessa su richiesta del cliente in luogo dello scontrino/ricevuta fiscale: l'operazione rientra nello split payment (circ. 15/E/2015).**
- **Operazioni rese da soggetti che applicano il regime di cui alla L. 398/91:** il calcolo della detrazione IVA è effettuato in misura forfettizzata. Di conseguenza tali operazioni sono escluse dallo split payment (circ. 15/E/2015)

- **Acquisti di servizi per i quali la P.A. è debitore d'imposta:** si tratta delle operazioni soggette a r.c., nell'ambito delle quali la P.A. è soggetto passivo IVA (quindi, agisce nell'ambito commerciale).



Esempio:

- *Installatore impianti esegue prestazione in un edificio P.A. (prestazione soggetta a r.c.)*
- *P.A. agisce nell'ambito commerciale*
- *poiché la PA è in tal caso soggetto passivo IVA, la prestazione è soggetta a r.c. (la P.A. diventa debitore d'imposta).*
- *di conseguenza, non si applica lo split payment ai sensi dell'art. 17-ter*
- *si applica il reverse charge art. 17, c.6, lett. a-ter, DPR 633/72*
- *il fornitore emette fattura senza IVA;*
- *P.A. integra la fattura e la registra tra gli acquisti e le vendite.*

Ambito oggettivo

- **Acquisti di servizi promiscui da parte della P.A.:** si tratta di servizi destinati in parte all'attività commerciale dell'ente (per i quali è soggetto passivo) e in parte all'attività istituzionale (non è soggetto passivo). **Vanno individuati criteri oggettivi di riparto.**

**Esempio:**

- ***Pulizia dei locali di un edificio P.A. in parte destinato ad attività istituzionale, in parte ad attività commerciale***
- ***la PA deve comunicare al fornitore la quota parte del servizio acquistato da destinare alla sfera commerciale determinata con criteri oggettivi (es.: metri quadrati), per la quale è applicabile il r.c.***
- ***sulla restante parte del servizio destinato alla sfera istituzionale, la P.A. non diventa debitore d'imposta e si applica lo split payment ai sensi dell'art. 17-ter***

La fatturazione elettronica

Legge Finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24.12.2007), art. 1, commi 209-214

- Istituisce l'obbligo di Fatturazione Elettronica verso la PA
- Prevede la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SdI)
- La finalità della fattura elettronica nei confronti della PA è il controllo della spesa pubblica

Decreto Ministero Economia e Finanze del 7 marzo 2008 (GU n. 103 del 3.5.2008)

Ha assegnato all'**Agenzia delle Entrate** il ruolo di gestore del Sistema di Interscambio e individuato in **Sogei SPA** il soggetto tecnologico a cui demandare la realizzazione e la gestione tecnica

Legge Finanziaria 2013 (L. n. 228/2012)

Ha introdotto a partire dall'1.1.2013 l'uso generalizzato della F.E. che è stata equiparata a quella cartacea

Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (G.U. n. 118 del 22.5.2013) “Regolamento”
Definisce nel dettaglio il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’Art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Circolare MEF n. 1 del 31 marzo 2014
Ha fornito chiarimenti in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica (es. momento in cui una fattura si considera emessa)

D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 (pubb. G.U. n. 95 del 24 aprile 2014)
Anticipa l’avvio della fatturazione elettronica verso tutta la P.A. al 31 marzo 2015

COSA SI INTENDE PER FATTURA ELETTRONICA

una fattura emessa in qualunque formato elettronico

una fattura il cui utilizzo è subordinato all'accettazione da parte del destinatario

una fattura elettronica (o cartacea), la cui emissione è consentita a condizione che ne sia data preventiva comunicazione all'Ag.E. e purché il soggetto passivo nazionale abbia iniziato l'attività da almeno 5 anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei 5 anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di IVA

una fattura elettronica (o cartacea), che si da per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.

**FATTURA
ELETTRONICA**

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

→ Operatori economici: Soggetti passivi residenti fornitori di beni/servizi)


→ Intermediari degli operatori economici o della P.A.

→ Sistema di interscambio (SDI)

→ Pubblica Amministrazione destinataria della fattura elettronica


EMISSIONE/RICEZIONE DELLA F.E.

ART. 2
COMMA 4
D.M. 55/2013



“la fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.P.R. n. 633/72, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio”.


Par. 3, C.M.
n. 1/DF
del 31.3.2014



«... la ... **ricevuta di consegna** recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a **provare sia l’EMISSIONE** della fattura elettronica, **sia la sua RICEZIONE** da parte della pubblica amministrazione committente»

«[...] la fattura elettronica **può darsi per EMESSA**, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del DPR 633/72, anche a fronte del **rilascio** da parte del Sistema di Interscambio **della notifica di mancata consegna** [...]»

EMISSIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA



DIVIETO DI PAGAMENTO IN ASSENZA DI F.E.


articolo 6, comma 6,
D.M. n. 55/2013



le Pubbliche amministrazioni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico


DECORRENZA DELL'OBBLIGO DELLA F.E.

dal 6.12.2013
(su base volontaria)




il SDI è stato reso disponibile per tutte le Amministrazioni che volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, hanno deciso di avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche.

dal 6 giugno 2014



per tutti i fornitori nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (INPS, INAIL, ecc) individuati come tali nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

dal 31 marzo 2015



l'obbligo della fatturazione elettronica è entrato a regime per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni

ANTICIPA L'AVVIO
DELLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA



Relativamente alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle locali,
diverse dai Ministeri, agenzia fiscali ed enti di previdenza



31 MARZO 2015